

abbiano due cognomi, dei quali uno sia identico.

In questo caso è necessario che l'elettore indichi entrambi i cognomi dei candidati, altrimenti non si potrebbe comprendere quale sia la preferenza, nè quale sia la lista che l'elettore ha inteso di votare.

PRESIDENTE. Vi è anche un emendamento dell'onorevole Baranzini.

L'onorevole Baranzini propone che le preferenze siano indicate tutte col cognome o col numero.

Onorevole Baranzini, vuole svolgere il suo emendamento?

BARANZINI. Io temo che l'ammettere che le preferenze possano essere indicate col cognome e possano essere indicate anche col numero, temo, dice, che questo possa portare non solo a ripetizioni e a confusioni, ma potrebbe anche portare alla conseguenza che l'elettore possa farsi riconoscere con questo modo di manifestare il voto.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vuole manifestare il suo avviso?

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Non si tratta che di due chiarimenti. Il primo è giusto, come ha già spiegato l'onorevole Buttafochi.

Anche per l'altro emendamento siamo favorevoli. Perchè, per quanto sia chiaro nel testo di legge che l'elettore debba usare o l'uno o l'altro sistema per manifestare la sua preferenza, non sarà male formulare la disposizione nel modo preciso come il collega propone.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario di Stato alla presidenza, il Governo l'accetta?

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Accetta l'uno e l'altro.

PRESIDENTE. Mettiamo ai voti l'emendamento dell'onorevole Buttafochi, che è quasi la conseguenza del comma 4º, dopo gli emendamenti già approvati degli onorevoli Caldara e Cappa Paolo.

Lo rileggo:

« La indicazione deve contenere a tutti gli effetti entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati ».

Lo metto a partito.

(È approvato).

Metto ora a partito il quinto comma dell'articolo 71:

« La indicazione delle preferenze può anche essere fatta scrivendo invece del

cognome il numero sotto il quale è segnato nella lista il candidato preferito. Ogni cognome od ogni numero deve essere scritto in righe separate ».

Metto a partito questo comma.

(È approvato).

Metto ora a partito l'emendamento dell'onorevole Baranzini:

« Le preferenze dovranno essere indicate tutte col cognome o tutte col numero:

(È approvato).

Segue il sesto comma:

« È vietato ogni altro segno o indicazione ».

BUTTAFOCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUTTAFOCHI. Onorevole Presidente qui si dice: « È vietato ogni altro segno o indicazione ». Io mi permetto di sollevare un dubbio. Vorrei questo chiarimento: se un elettore indica la preferenza col cognome e col nome, questo costituirebbe nullità?

PRESIDENTE. Onorevole Buttafochi, questa è una questione che è stata sollevata già sotto l'impero della legge vigente. La Giunta delle elezioni se n'è già occupata parecchie volte. Essa, in queste due ultime legislature, ha fatto una valutazione di fatto: quando si è convinta la Giunta che questa aggiunta era stata fatta puramente e semplicemente per negligenza, in tal caso ha dichiarato valida la scheda.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Ma lasciamo così com'è: le diverse interpretazioni potranno verificarsi poi per mezzo della Giunta delle elezioni.

BUTTAFOCHI. Il chiarimento che io chieggo ha la sua importanza. Perchè più innanzi vi sarà un mio emendamento aggiuntivo che vi ha rapporto, emendamento col quale si fulmina di nullità l'indicazione di cui all'articolo 71. E se non vi sono questi chiarimenti, la indicazione del nome costituirebbe motivo di nullità.

Dopo le dichiarazioni dell'onorevole relatore non mi pare si possa dedurre questa conseguenza, perchè il presidente del seggio dovrà interpretare se quel nome che è stato aggiunto, sia stato aggiunto per identificare l'elettore oppure no.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Ebbene, faccia una proposta.